



# *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

## *Commissione nazionale per la formazione continua*

### **LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA**

**VISTO** il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16-ter istitutivo della Commissione nazionale per la formazione continua;

**VISTO** l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 01 agosto 2007, concernente il "*Riordino del sistema di formazione continua in medicina*" (Rep. Atti n. 168/CSR);

**VISTO** l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 05 novembre 2009, concernente "*Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti*" (Rep. Atti n. 192/CSR);

**VISTO** il D.P.C.M. 26 luglio 2010 – Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 05 novembre 2009;

**VISTO** l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2012, concernente "*Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti*" (Rep. Atti n. 101/CSR);

**VISTO** l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 2 febbraio 2017, sul documento La Formazione continua nel settore <<Salute>>, ed in particolare.

**VISTO** l'art. 31 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, che prevede che i criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività E.C.M. costituiscono allegato all'Accordo medesimo;

**VISTA** la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero della Salute - Ufficio rapporti con il Parlamento - del 12 ottobre 2017, con cui si trasmette l'ordine del giorno relativo al provvedimento normativo n. 4286, divenuto legge n.45 del 2017, concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale;

**CONSIDERATA** la nota di risposta fornita all'Ufficio legislativo dal Ministero della salute – Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale e trasmessa alla Commissione nazionale per la formazione continua;



# *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

## *Commissione nazionale per la formazione continua*

**CONSIDERATA** la proposta del Comitato di Presidenza formulata nel corso della riunione del 6 dicembre 2017;

### DELIBERA

#### Art. 1

Sono considerate tematiche di interesse nazionale:

1. Vaccini e strategie vaccinali;
2. Responsabilità professionale;
3. Fertilità.

#### Art. 2

Tali tematiche rientrano nei seguenti obiettivi:

- Obiettivo n. 20: Vaccini e strategie vaccinali e fertilità;
- Obiettivo n. 6: Responsabilità professionale.

#### Art. 3

La Commissione nazionale ritiene di indicare a tutti gli esercenti le professioni sanitarie l'opportunità di conseguire, per il triennio 2017-2019, un numero di crediti sui vaccini e le strategie vaccinali pari a 10 crediti.

Il professionista sanitario avrà diritto, per i crediti conseguiti su vaccini e strategie vaccinali, ad un bonus, per il triennio formativo 2020-2022, pari al numero di crediti effettivamente conseguiti su tale tematica, fino ad un massimo di 10 crediti.

17 DIC. 2017

Il Segretario

Il Vice Presidente